



## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 10079/01

Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere - 10600/01

Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere - 10601/01

Dott. Raffaele FOGLIA. - Rel. Consigliere - 10602/01

Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere - 10603/01

ha pronunciato la seguente 11156/01

## SENTENZA 14202/01

sul ricorso proposto da: 14203/01

FERACO FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE 14204/01

TUPINI 121, presso lo studio dell'avvocato ANNALISA 14463/01

ROBERTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI 14465/01

ALFINITO, giusta delega in atti; Cron. 38085

- ricorrente - Rep.

## CONTRO

Ud. 21/05/03

RICORSO N. 14463/01 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI

SALERNO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G.

FARAVELLI 22 ROMA, presso lo studio dell'avvocato

2003 | RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende,

3133 | giusta delega in atti;



- controricorrente e ricorrente incidentale -

e sul 2° ricorso n° 10600/01 proposto da:

KRAUSE RALF ERWIN KARL, elettivamente domiciliato in  
ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato  
AMOS ANDREONI, che lo rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato MICHELE DE FELICE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

RICORSO N. 14204/01 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
SALERNO in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G.  
FARAVELLI 22 ROMA, presso lo studio dell'avvocato  
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende,  
giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e sul 3° ricorso n° 10601/01 proposto da:

PEARCE HELEN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA  
BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato PIERGIOVANNI  
ALLEVA, che lo rappresenta e difende unitamente agli  
avvocati AMOS ANDREONI MICHELE DE FELICE, giusta  
delega in atti;

- ricorrente -

contro

UNIVERSITA' STUDI SALERNO;

- intimato -



e sul 4° ricorso n° 10602/01 proposto da:

MEUTER JORG MARKUS, elettivamente domiciliato in ROMA  
VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato AMOS  
ANDREONI, che lo rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato MICHELE DE FELICE, giusta delega in atti;  
- ricorrente -

contro

RICORSO N. 14203/01 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
SALERNO, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G.  
FARAVELLI 22 ROMA, presso lo studio dell'avvocato  
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende,  
giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale

e sul 5° ricorso n° 10603/01 proposto da:

ALLAN MARGARET KATHRYN, BUGL WOLFGANG PETER, ROCKETT  
JOHN, CAIGNARD ROLLAND GEORGES, DI MURO GINA, DE PAOLA  
GIOVANNA, DALOZE MARIE LOUISE, GONCALVES AMADO ALDA  
MARIA, GABERT BEATRICE, GALLO CAROLA LUISA, HOEDTS  
LOUISE ANNE RENÉE, LA DELFA GIUSEPPINA, LA CAMERA  
MARIO, MONEY MARTIN HOWARD, O'FARRELL ANNE MARIE,  
PETER KAREN ILONA ELEONOR, PAPALEO WILLIAM FRAZIER,  
QUAGLIATA LUIGINA, ROUSSEAU CLAUDINE MARIANNE, REILLY  
MICHELLE MARGARET, SANCHEZ SERRANO CATALINA, SAPORITO  
JOSEPH, SEMILETOVA VALENTINA, TORTORELLI ENZA, TOBYN



PETER -KENNETH, VOSS DIETMAR, WILLIAMS SERGIO CHARLES,  
WOOD CHR ISTINE MARY, BUONO SOFIA, THOMAS GERAIN T ROSS,  
BARRUE' CAMILLE, DEL PRIORE CHIARA, MARMO MARISA JEAN,  
elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERGAMO 3,  
presso lo studio dell'avvocato PIERGIOVANNI ALLEVA,  
che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati  
AMOS ANDREONI, MICHELE DE FELICE, giusta delega in  
atti;

**ricorrenti e controricorrenti e ricorso - incidentale -**

**contro**

RICORSO N. 14465/01 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
SALERNO in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G.  
FARAVELLI 22 ROMA, presso lo studio dell'avvocato  
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende,  
giusta delega in atti;

**- controricorrente e ricorrente incidentale**

**e sul 6° ricorso n° 11156/01 proposto da:**

BENDO SOUPOU RAOUL DOMINQUE, DAGUERRE ALEXANDER LUIGI,  
GIORDANO SILVANA MARIA, elettivamente domiciliati in  
ROMA VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato  
PAOLO FERMANELLI, che li rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato LORENZO PICOTTI, giusta delega  
in atti;

**- ricorrenti -**



contro

RICORSO N. 14202/01. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI  
SALERNO, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G.  
FARAVELLI 22 ROMA, presso lo studio dell'avvocato  
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende,  
giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 1570/99 del Tribunale di  
SALERNO, depositata il 18/04/00 - R.G.N. 549/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 21/05/03 dal Consigliere Dott. Raffaele  
FOGLIA;

udito l'Avvocato ALFINITO GIOVANNI e *Procur. Lorenza;*

udito l'Avvocato DE FELICE MICHELE e *Prof. De Luca Tamajo;*

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso,  
per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso  
principale e rigetto del ricorso incidentale.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESS

Con sentenza del 20.1.1997, n. 365/97, il Pretore di Salerno accoglieva per quanto di ragione i ricorsi proposti dai lettori universitari di madre lingua indicati in epigrafe nei confronti dell'Università degli Studi di Salerno, volti a ottenere il riconoscimento di differenze retributive commisurate alle mansioni svolte, e paramtrate alle retribuzioni dei ricercatori universitari non confermati in relazione a diversi periodi di servizio rispettivamente prestati.

Proponeva appello l'Università convenuta contestando la qualificazione dei rapporti di lavoro ritenuti dal Giudice di prime cure sia sotto il profilo della subordinazione, che quello della durata, sostenendo la non corrispondenza delle mansioni svolte dai ricorrenti rispetto a quelle proprie dei ricercatori, ed osservando, infine, che nessun rilievo poteva assumere una precedente sentenza 8.4.1994 del Pretore della stessa (che pure aveva riconosciuto l'esistenza di rapporti a tempo indeterminato tra le medesime parti di questo giudizio e che era passata in giudicato). Distinti appelli incidentali venivano proposti da alcuni degli appellati i quali si dolevano della mancata parametrizzazione delle spettanze loro riconosciute al trattamento del professore associato.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 18.4.2000, riuniti gli appelli sia principale che incidentali, li respingeva, compensando le spese del grado tra le parti.

Osservava il Giudice del gravame:

- a) che la natura subordinata e la durata a tempo indeterminato dei rapporti dedotti in causa non poteva essere negata, stante il precedente giudicato;
- b) che lo stesso non poteva essere affermato con riferimento ai parametri retributivi dal momento che l'accertamento compiuto con la sentenza del 1994 aveva ad oggetto lo svolgimento di mansioni superiori per un periodo determinato (coincidente con l'anno accademico 1991/92) sicchè il giudicato

non poteva costituire alcun vincolo per la quantificazione delle spettanze reclamate per un periodo successivo;

- c) che, in base ad un nuovo ed autonomo giudizio la parametrizzazione invocata dai lettori non era corretta, sia perché il riferimento al trattamento del professore associato era espressamente considerato dall'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980 come tetto retributivo massimo, sia perché l'attività dei lettori è più affine a quella dei ricercatori piuttosto che a quella dei professori associati, trattandosi di attività didattica integrativa;
- d) che, in particolare meritava conferma la decisione di primo grado di fare riferimento al trattamento dei ricercatori non confermati, poiché, anche se questi ultimi, a fronte di un minore numero di ore di attività didattica, avevano svolto ulteriori attività scientifiche, questo dato fattuale non era stato contestato in maniera specifica dall'Università nel precedente grado.

Avverso questa sentenza i lettori ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi per cassazione articolati in più motivi. L'Università intimata si è costituita con controricorso, formulando, altresì, altrettanti ricorsi incidentali ad eccezione che nei confronti di Pearce Helen.

Al ricorso incidentale riferito ai ricorrenti Allan Margaret Kathryn ed altri, questi hanno replicato con autonomo controricorso.

In prossimità dell'udienza, hanno depositato memorie illustrative, ex art. 378 c.p.c. sia l'Università che i lettori ricorrenti, ad eccezione di Filomena Feraco.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta ex art. 335 c.p.c., preliminarmente, la riunione dei ricorsi, principali ed incidentali avendo essi ad oggetto la medesima sentenza del Tribunale di Salerno

Con il primo motivo del ricorso incidentale, il cui esame va anticipato per ragioni logiche e giuridiche, denunciandosi violazione e/o falsa applicazione dell'art.5 D.L. n.530 del 1993 e dell'art.324 c.p.c. nonché insufficiente e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, si censura l'impugnata sentenza per avere apoditticamente affermato che sulla sussistenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, accertata dal Pretore con pronuncia del 22 marzo 1994, si era formato il giudicato sicchè non poteva più discutersi della natura dell'attività prestata.

Secondo l'Università intimata il Tribunale non ha considerato che: il d.l. n.530 del 1993, all'art.5, aveva trasformato gli allora lettori di madre lingua straniera di cui all'art.28 del d.P.R. n.392 del 1980 in collaboratori ed esperti linguistici per cui il rapporto di lavoro di tale figura professionale aveva subito un mutamento attraverso quella che si configura come una novazione ope legis; il citato d.l. n.530 aveva esplicitato efficacia anche per gli anni accademici dedotti nel presente giudizio, essendo stato ripetutamente reiterato sino alla emanazione del d.l. n.120 del 1995, convertito nella legge n.236 del 1995, a seguito della nota pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 2.8.1993 sul rapporto dei lettori determinando l'adeguamento dell'ordinamento interno alle statuizioni del Giudice comunitario; fra le stesse parti era intercorso quindi, per intervenuta novazione ope legis, un nuovo rapporto di lavoro subordinato privato che poteva essere sia a tempo indeterminato che determinato onde l'opportunità di un nuovo, diverso accertamento atteso che l'Università degli Studi di Salerno ben avrebbe potuto, a fronte di temporanee esigenze, stipulare con l'ex lettore un contratto a termine.

In definitiva, la statuizione sulla natura del rapporto de quo ad opera della sentenza pretorile del 1994 non faceva stato tra le parti in quanto non esplicava efficacia di giudicato.



Il motivo va rigettato perché infondato.

Va anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità del motivo di impugnazione, formulata dalla difesa dei lettori nel duplice profilo che la tesi della novazione del rapporto è stata proposta per la prima volta in sede di legittimità e che la ricorrente incidentale non ha nemmeno indicato in quale atto del giudizio di merito avesse denunciato la doglianza.

L'Università ha dedotto, invero, una novazione ope legis, e non una transazione novativa che avrebbe integrato un fatto estintivo della pretesa avversaria da fare valere in giudizio tempestivamente e ritualmente dalla parte che avesse inteso avvalersene (vedi Cass., 12 novembre 1998, n. 11458).

E in tale aspetto il giudice di appello, qualora avesse rilevato una variazione del quadro normativo di riferimento e l'operatività nella specie della disciplina, avrebbe dovuto applicare d'ufficio le nuove norme.

Ciò premesso, è opportuno ricordare che, secondo consolidato orientamento di questa Corte Suprema, i principi in tema di giudicato, che interessano il caso in esame, possono così riassumersi:

- a) l'interpretazione del giudicato esterno, ossia formatosi in diverso processo, è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità, se non nel suo contenuto, certamente per violazione dell'art. 2909 c.c. ovvero per vizi di motivazione (Cass., 4 luglio 1997, n. 6036; Cass., 8 agosto 1996, n. 7264);
- b) in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come ad esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed alle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni, tendenti alla

decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass., 6 marzo 2001, n.3230; Cass., 26 maggio 1999, n.5131, Cass.S.U., 7 luglio 1999, n.383; vedi anche Cass., 10 aprile 2002, n.5108).

Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che, nel richiamare nella specie, in cui si trattava di un rapporto giuridico di durata, gli effetti del giudicato formatosi sulla pronuncia pretorile 8 aprile 1994, in ordine alla esistenza tra le stesse parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avente ad oggetto le medesime prestazioni, ha ritenuto preclusa ogni ulteriore indagine sul punto, anche relativamente agli anni accademici 1992/93, 1993/94 e 1994/95, successivi per quanto in precedenza indicato a quelli presi in considerazione, sull'implicito presupposto della invariabilità della situazione di fatto e di diritto.

Ed invero, sulla situazione di fatto dedotta in tutti i ricorsi introduttivi del giudizio (quantità e natura delle prestazioni rese in relazione alle somme percepite), non poteva non darsi rilievo sul piano probatorio al comportamento dell'Università che - come di seguito si vedrà - in una causa celebrata con il rito del lavoro non aveva specificamente contestato alcunché sia nella prima memoria difensiva, ai sensi dell'art.416 c.p.c., ponendo successivamente in discussione, solo con il ricorso in appello, e quindi tardivamente, la qualificazione del rapporto di lavoro, sia sotto il profilo della subordinazione e della durata, sia dell'entità dei compensi liquidati. Doveva perciò ritenersi protrato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione ad un'attività lavorativa del tutto identica a quella degli anni passati e alla mancanza di qualsiasi prova sulla sua intervenuta risoluzione, con conseguente prosecuzione


per gli anni accademici 1992/93 1993/94 e 1994/95 della situazione di fatto, rispetto a quella presa in considerazione dalla sentenza passata in cosa giudicata.

Tanto meno era mutato il quadro normativo poiché alle fattispecie *de quibus* in cui si controverteva di un diritto fatto valere (pretese differenze retributive) per gli anni accademici 1992/93, 1993/94 e 1994/95 non era sicuramente applicabile il d.l. 21 aprile 1995, n.120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno n.236, ossia una normativa entrata in vigore successivamente ai fatti dedotti la quale aveva previsto l'espletamento di bandi concorsuali per l'assunzione.

L'art.4 della detta legge, nel regolamentare in via definitiva la nuova figura professionale del collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato, ha, infatti, condizionato l'assunzione ad una selezione pubblica (insieme alla previsione di un regime retributivo transitorio fino alla stipulazione del primo contratto collettivo).


Né poteva ritenersi l'applicabilità nell'anno accademico 1994/95 del d.l. n.530 del 1993 che, all'art.5, ha disciplinato la figura dei collaboratori e degli esperti linguistici di lingua madre, abrogando l'art.28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382. Le disposizioni di detto decreto legge, non convertito, anche se ripresentato - che hanno anticipato le linee della futura riforma - non erano immediatamente applicative, né immediatamente innovative, rinviando esse, pur sempre, all'assunzione per selezione pubblica, condizione e alla prevista contrattazione collettiva, circostanze nella specie non verificatesi.

Del resto anche la sentenza del Pretore di Salerno 22 marzo-8 aprile 1994, passata in giudicato, aveva ritenuto la valenza soltanto per il futuro della normativa rispetto agli anni presi in considerazione.



Ed è significativo in tali sensi che la legge 21 giugno 1995, n.236 abbia previsto, al comma 3 dell'art.4, la conservazione, a taluni effetti, dei diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti, essendo evidente che, se - in ipotesi - fosse stata del tutto immediatamente operativa la disciplina dei d.l. reiterati, il legislatore non avrebbe dovuto salvaguardare con una norma apposita effetti che si sarebbero altrimenti verificati.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciandosi contraddittorietà, insufficienza e carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, si deduce che il Tribunale, come d'altronde il giudice di primo grado, non ha disposto alcun mezzo istruttorio diretto a verificare l'effettivo svolgimento dei compiti dedotti in giudizio dagli ex lettori, limitandosi ad affidarsi alla mera presunzione che nei periodi successivi a quello previamente azionato il contenuto delle prestazioni rese non aveva subito mutamenti rispetto a quello accertato con il primo giudizio e che tale presunzione non era stata superata da prova contraria dell'Università la quale non aveva nemmeno contestato in modo specifico l'allegato dato fattuale.



In tal modo il giudice d'appello avrebbe accreditato una indebita inversione dell'onere della prova fondando la decisione su una mera presunzione non supportata da elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, deponenti a favore del proprio convincimento e della decisione adottata: incombeva, infatti, al ricorrente, e non al convenuto, dimostrare i fatti addotti a fondamento della domanda; né il giudice del merito aveva disposto idonea istruzione ammettendo in ipotesi la prova per testi o l'interrogatorio libero delle parti.

Ma anche sotto altro aspetto - secondo l'Università resistente - il Tribunale sarebbe incorso in vizi di motivazione avendo dato per provato lo svolgimento delle attività affermate, ritenendo ad esse proporzionato un parametro retributivo corrispondente al trattamento economico dei ricercatori

non confermati sul solo rilievo dello svolgimento da parte di questi ultimi di un'attività didattica integrativa analoga a quella svolta dai lettori le cui prestazioni erano equivalenti sotto il profilo quantitativo.

In proposito è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata ha sottolineato come l'Università non aveva mai contestato l'allegazione specifica contenuta nei ricorsi introduttivi circa l'immutato e ininterrotto svolgimento delle medesime prestazioni da parte dei lettori.

Ed invero, già all'epoca i lettori non svolgevano attività didattica integrativa analoga a quella dei ricercatori, bensì di supporto all'attività didattica dei docenti, nonché di mera esercitazione ai fini dell'apprendimento di una lingua straniera, ai sensi dell'art.28 del d.P.R. n.382 del 1980, tanto da essere assunti non in forza di titoli accademici, ma del mero dato fattuale di essere di madre lingua straniera.

Del resto dalla sola lettura dell'art.32 dello stesso d.P.R., relativo ai compiti dei ricercatori è evidente la diversità delle funzioni, trattandosi di categorie professionali distinte ed incomparabili.

Passando ad esaminare i ricorsi principali, con un primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 327 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza di giudicato in relazione alla sentenza del 1994 del Pretore di Salerno - lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata non ha rispettato detto giudicato escludendone la vincolatività con riferimento all'adeguamento retributivo, e ciò nonostante l'unicità del loro rapporto di lavoro e l'identità delle mansioni svolte sia nell'anno accademico 1991/1992 (cui si riferiva il citato giudicato) sia negli anni accademici 1992/1993, 1993/1994, e 1994/95.

I ricorrenti, tra l'altro, invocano il principio della irriducibilità della retribuzione il quale verrebbe eluso ove fosse possibile modificare la "giusta

retribuzione" già definitivamente determinata giudizialmente a fronte di una prestazione quantitativamente e qualitativamente identica.

Col secondo motivo – deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 28 del d.P.R. 11.7.1980, n. 382, in relazione all'art. 2103 c.c., nonché vizi di motivazione – i ricorrenti rilevano che la decisione assunta dal Tribunale si traduce in una inammissibile riduzione della retribuzione rispetto a quella giudicata come "giusta" a parità di prestazione.

Col terzo motivo - formulato subordinatamente all'ipotesi di reiezione dei primi due motivi) - i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 28 del citato d.P.R. n. 382/80, oltre a vizi di motivazione, rilevando che il Tribunale avrebbe dovuto porre a confronto le mansioni proprie del professore associato, o del ricercatore, rispetto a quelle del lettore, per argomentare in ordine alla proporzionalità del compenso spettante ai lettori sotto il profilo quantitativo e qualitativo.

Col quarto motivo (anch'esso formulato in subordine) – i ricorrenti si dolgono del fatto che il Tribunale ha ingiustificatamente disatteso la loro richiesta subordinata di parametrare la retribuzione loro dovuta anziché ai minimi previsti per i professori associati, ad una misura intermedia fra tale parametro e quello applicabile ai ricercatori, ovvero di adottarne ulteriori.

Col quinto motivo – i ricorrenti censurano la scelta della sentenza di parametrare la retribuzione dei lettori a quella dei ricercatori non confermati: in tal modo dando adito ad un meccanismo retributivo "statico" che non consentirebbe l'operatività di meccanismi rivalutativi (scatti di anzianità o altro) previsti per la generalità del personale, e si traduce in un trattamento discriminatorio già censurato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Il primo motivo dei ricorsi principali merita accoglimento.

Con esso, come si è già anticipato più sopra, si deduce che il Tribunale, nell'applicare ai rapporti di lavoro dedotti in causa il parametro retributivo costituito dai compensi corrisposti ai ricercatori non confermati, in luogo di quelli erogati al professore associato a tempo definito, ha disatteso l'accertamento sul punto compiuto con autorità di cosa giudicata, relativamente agli anni accademici 1992/93 e 1993/94, dalla sentenza parziale 22 marzo-8 aprile 1994, di accertamento e condanna generica, cui era seguita la sentenza definitiva del 7 dicembre 1995.

Ed invero, le domande erano state formulate in tali giudizi e nel presente con riferimento all'art.36 della Costituzione e con assoluta identità dei motivi di diritto, in relazione a periodi di lavoro immediatamente successivi (a.a. 1992/93, 1993/94, 1994/95), sicché l'unico accertamento di fatto richiesto dalle due azioni era quello in ordine alla mera quantificazione delle differenze retributive spettanti per gli anni su indicati, in ragione dell'applicazione al rapporto del parametro retributivo sancito dalle precedenti decisioni.

In ogni caso - secondo i ricorrenti - il giudice d'appello, anche a ritenere influente la diversità dei periodi oggetto dei due successivi giudizi, avrebbe dovuto rilevare che i ricorrenti, di cui erano certi per la mancata contestazione da parte dell'Università sia l'unicità del rapporto di lavoro, che si era svolto lungo più anni accademici, sia l'identità delle mansioni svolte e l'orario di servizio effettuato, avevano diritto a beneficiare del medesimo trattamento retributivo anche per periodi eventualmente successivi a quelli oggetto del primo giudizio, ai sensi dell'art.36 della Costituzione.

Va innanzi tutto rilevato che - diversamente da quanto assunto dalla ricorrente incidentale - la dimostrazione dello svolgimento dei compiti da parte dei lettori negli indicati anni accademici dal 1992 al 1995 non poggia affatto soltanto sulla presunzione che il contenuto delle prestazioni rese non avesse

subito mutamenti rispetto a quanto accertato con la sentenza dell'8 aprile 1994 passata in giudicato.

Il Tribunale, dopo avere premesso che i ricorrenti avevano indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi del giudizio il tipo, la durata delle prestazioni rese (tutte ascrivibili all'ambito dell'insegnamento della madre lingua straniera, secondo l'articolazione in precedenza richiamata) e l'entità della retribuzione corrisposta dalla datrice di lavoro rispetto a quella spettante, ha soprattutto valorizzato, nel rito del lavoro, come argomento di prova la condotta processuale dell'Università che era venuta meno, ex art.416 c.p.c., all'onere di prendere posizione, "in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione" circa i fatti affermati dagli attori a fondamento delle loro domande (vedi Cass., S.U., 23 gennaio 2002, n.761)

E' invece fondata la censura dei ricorrenti principali in ordine alla violazione delle norme sul giudicato almeno per quanto riguarda le prestazioni rese dai lettori negli anni accademici cui si riferiva il più volte menzionato giudicato del 1994, mentre per quanto riguarda l'anno accademico 1994/1995 allo stesso risultato si perviene censurandosi un vizio della motivazione in termini di illogicità e/o contraddittorietà.

Il Tribunale, nell'individuare le differenze dovute con riguardo al trattamento del ricercatore non confermato, ha, invero, disatteso, sotto il profilo retributivo, in una fattispecie di rapporto di durata in cui era rimasta invariata la situazione di fatto e di diritto (vedi Cass.S.U., 7 luglio 1999, n.383 cit.), l'accertamento sul punto compiuto con autorità di cosa giudicata dalla sentenza 8 aprile 1994 che aveva stabilito il riconoscimento di tutti gli istituti di diritto privato parametrati al livello del professore associato a tempo definito agganciato alla dinamica



Si è già rilevato più sopra, circa gli effetti del giudicato in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto (come ad esempio proprio in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed alle conseguenti obbligazioni retributive) come tale giudicato trova i suoi limiti di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento.

Orbene, nelle fattispecie riguardanti tutti i lettori ricorrenti, mentre va esclusa quest'ultima eventualità, non essendo intervenuta operativamente - come si è già visto - alcuna innovazione nel regime giuridico dei rapporti in esame, dal momento che il nuovo regime è divenuto operativo non prima del citato contratto collettivo del maggio 1996 (il quale ha tradotto in termini operativi il nuovo assetto introdotto dalla legge del 1995), e quindi ben oltre gli anni accademici 1992/1993, 1993/1994 e 1994/1995 in questione, lo stesso non può sostenersi per quanto riguarda la quantità del lavoro prestato, elemento variabile nel tempo, che pure concorre, con la qualità del lavoro, a determinare la "giusta retribuzione" secondo il principio dettato dall'art. 36 Cost.

Ma questo non è sufficiente per ritenere la sentenza impugnata esente da censure, poiché, se è vero che correttamente la sentenza impugnata non si è ritenuta vincolata all'accertamento della "giusta retribuzione" determinata dal giudicato del 1994 in quanto riferito ad un periodo anteriore e concluso, altrettanto non può dirsi sul piano della congruità e/o ragionevolezza della valutazione di merito dal momento che a parità di presupposti di fatto (l'identità della prestazione lavorativa, nonché l'identità del parametro costituito dal livello retributivo iniziale previsto per il professore "associato" o del ricercatore su cui non vi è stata contestazione alcuna da parte dell'Università) il giudic

avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione in ordine alla ragione per la quale è pervenuto ad un risultato difforme rispetto a quello condiviso dal giudicato.

Sotto quest'ultimo aspetto, non si tratta di una questione concernente il giudicato in sé, quanto una questione di coerenza logico giuridica della motivazione della sentenza del Tribunale di Salerno nella parte in cui, a fronte di due premesse identiche (natura del rapporto e qualità delle prestazioni) già apprezzate dal precedente giudicato (e, dunque immodificabili, permanendo la disciplina giuridica precedente), non è pervenuta alle medesime conclusioni. La sentenza, infatti ha riconosciuto ai lettori ricorrenti un trattamento retributivo collegato ad un parametro diverso da quello assunto dal precedente giudicato, e precisamente quello dei ricercatori non confermati, pur avendo affermato espressamente che (p.12/13 della motivazione) poteva "presumersi che nei periodi successivi a quello previamente azionato, il contenuto delle prestazioni rese dai lettori non abbia subito mutamenti rispetto a quello accertato con il primo giudizio, né tale presunzione è superata da prova contraria...").

In sostanza la sentenza in esame anziché percorrere l'unica via ammissibile consistente nel dimensionare diversamente le prestazioni rese dai lettori nei periodi successivi a quelli "coperti" dal giudicato, e quindi escludere l'utilizzabilità del parametro individuato - solo nel massimo dall'art.28 della legge del 1980 - ha irragionevolmente preferito un altro più basso parametro

(quello proprio dei ricercatori non confermati) nonostante l'identità quantitativa e qualitativa espressamente riconosciuta in precedenza nella

volta accolto, per quanto precede, il primo motivo dei ricorsi principali restano assorbiti tutti gli altri tre motivi come sopra esposti, in quanto strettamente dipendenti dalla reiezione del precedente.

Va, per completezza, precisato - quanto al quinto motivo - che anch'esso può ritenersi assorbito considerato che l'accoglimento del primo motivo

Paesi membri, in rispetto del principio di libera circolazione sancito dall'art. 39 del Trattato.

Di questo sfondo giurisprudenziale dovrà tener conto anche il Giudice di rinvio considerando altresì che sui lettori universitari si è espressa anche questa Corte di Cassazione in più occasioni, affrontando prevalentemente il principio di parità di trattamento (normativo e retributivo) tra lettori di lingua straniera ed altri collaboratori delle cattedre universitarie di lingua estera: (da ultimo, Cass., 23.4.2001, n. 6002; Cass., 6.11.2000, n. 14433; Cass., 4.3.2000, n. 2445; Cass., 9 ottobre 1998, n. 10035 e Cass., 10.8.1998, n. 7855)

Come già accennato più sopra, la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 236/95 (artt. 4 e 5) ha introdotto alcune innovazioni importanti: a) la figura di lettore di lingua straniera è stata soppressa e sostituita in quella di "collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre"; b) ha richiesto il titolo di laurea, o altro equivalente; c) i collaboratori linguistici sono assunti dalle Università con contratto di lavoro subordinato di diritto privato, normalmente a tempo indeterminato, salvo esigenze temporanee che possono giustificare l'apposizione di un termine; d) l'assunzione dei collaboratori linguistici avviene per selezione pubblica, la cui modalità fissate dalle Università secondo i rispettivi ordinamenti; e) gli ex lettori di lingua straniera godono di un diritto di preferenza nell'assunzione e conservano i diritti quesiti in relazione ai precedenti rapporti di lavoro.

Deve dunque ritenersi che la normativa intervenuta a seguito delle sentenze della Corte di giustizia sopra citate non può interpretarsi se non nel senso che i rapporti di lavoro dei lettori, già regolati dal d.P.R. n. 382 del 1980, sono da considerarsi sin dall'origine a tempo indeterminato, essendo proseguiti nei termini e alle condizioni fissate dalla successiva legge n. 336 del 1995 la

quale, non a caso, infatti, ha espressamente disposto il rispetto dei "diritti quesiti".

A tacer d'altro, una soluzione del genere è condivisa, da ultimo, dalla Corte di giustizia la quale, nella già citata sentenza del 2001 ha precisato che, per effetto della conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato, operata in forza della legge n. 230 del 1962, tutti i diritti del lavoratore sono garantiti fin dalla data della sua prima assunzione: tale garanzie si riferiscono non solo agli aumenti di stipendio, ma anche all'anzianità e al versamento da parte del datore di lavoro - dei contributi previdenziali (punto n. 21 della motivazione della sentenza)

In sostanza non sarebbe possibile - se non ripristinando la discriminazione più volte denunciata - riservare ai lettori universitari, "ribattezzati" dalla legge n. 236 del 1995 come "collaboratori ed esperti linguistic" - un trattamento del tutto identico a quello riconosciuto ai "collaboratori" assunti per la prima volta.

In conclusione, alla stregua degli argomenti svolti, rigettati i ricorsi incidentali va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti tutti gli altri, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altro giudice che, nell'uniformarsi ai principi e criteri enunciati, determinerà le differenze spettanti a ciascuno dei ricorrenti secondo il parametro del professore associato a tempo definito, rivalutato secondo la dinamica cui è agganciato, e provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti tutti gli altri, rigettato il ricorso incidentale; cassa, in relazione al motivo accolto, e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Potenza.

...a...  
...a...

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2003

Il Presidente

Il Consigliere est.

*Enrico Mercurio* *[Signature]*

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI  
REGISTRO, ED A OGNI SPESA, MASSIMA  
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10  
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533

*Claudio Saville*  
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi, 18 DIC. 2003 (18/12/2003)

IL CANCELLIERE  
*Claudio Saville*



0

✓

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta  
del Sig. AW. AMOS ANDREONI in forma legale.

Roma, li 22 DIC. 2002



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Antonella Fontana

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonella Fontana", written over the typed name.